



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS"

RFD: Richiesta Ferie Docenti

Al Dirigente Scolastico
IC 'De Amicis'
BUSTO ARSIZIO

Oggetto: **ferie** Anno Scolastico _____ Anno Solare _____
Il / La sottoscritt _____ in servizio presso la scuola _____
dell'Istituto Comprensivo 'De Amicis'

CHIEDE

di poter usufruire di n. _____ giorn___ di **FERIE/FESTIVITÀ SOPPRESSE**

dal	al
dal	al
dal	al

Busto Arsizio, _____ Firma _____

Da compilare a cura dell'Ufficio di segreteria prot. n. _____ del _____
Ferie/Festività sopresse spettanti per l'anno scolastico _____ n. gg. _____
Ferie/Festività sopresse usufruite durante l'attività didattica n. gg. _____
presente richiesta n. gg. _____ giorni residui n. gg. _____
firma dell'addetto al controllo _____

[*] **RECAPITO DURANTE IL PERIODO ESTIVO** _____

Visto, SI AUTORIZZA Il Dirigente Scolastico _____

Quadro di riferimento normativo: CCNL 4.8.1995 art. 19 (ferie) ed integrazione del CCNL 29.11.2007:art. 13 commi:

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiunto o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate dall'art. 1 comma 1 lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nella scuola dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i gg. di ferie previsti nel comma 2.

[omissis]

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente, educativo e ATA al Capo di Istituto, e ai capi di Istituto al Provveditorato agli Studi. Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno scol., compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
9. Le ferie devono essere fruite dai Capi di Istituto e dal personale docente ed educativo durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente ed educativo per un periodo non superiore a sei giornate lavorative: Per il personale docente ed educativo, la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Per i capi di Istituto la fruizione delle ferie nel predetto periodo è consentita per un periodo non superiore a quindici giorni.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento del tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di Istituto potranno fruire delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami.

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) - VIA PASTRENGO, 3 - C.F. 81009170127 - C.M. VAIC85900R
E-mail VAIC85900R@istruzione.it - PEC: VAIC85900R@PEC.istruzione.it - www.icdeamicis.gov.it

Telefono: 0331/683427 Fax: 0331/387049